

# R

ex art. 63 l.r. 54/1998  
e successive modificazioni  
approvato dall'Assemblea del Cpel  
il 1 dicembre 2009

## REGOLAMENTO

del  
**Consiglio  
Permanente  
degli Enti  
Locali**

**CPEL**

## INDICE

Art.1	Natura giuridica, composizione e sede
Art.2	Organi

<b>CAPO I</b>	<b>L'ASSEMBLEA</b>
Art.3	Composizione
Art.4	Competenze
Art.5	Delega di funzioni al Comitato esecutivo

<b>CAPO II</b>	<b>IL PRESIDENTE</b>
Art.6	Elezione, funzioni, supplenza e surroga

<b>CAPO III</b>	<b>LE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA</b>
Art.7	Sede e svolgimento delle sedute
Art.8	Convocazione e ordine del giorno
Art.9	Validità delle sedute e delle votazioni
Art.10	Modalità di voto
Art.11	Decorrenza e durata del mandato dei membri dell'Assemblea
Art.12	Obbligo di partecipazione
Art.13	Rappresentanza e potere di indirizzo
Art.14	Indennità

<b>CAPO IV</b>	<b>COMITATO ESECUTIVO</b>
Art.15	Nomina
Art.16	Attribuzioni del Comitato esecutivo
Art.17	Periodicità e validità delle riunioni, validità delle votazioni
Art.18	Indennità

<b>CAPO V</b>	<b>LE RISORSE DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI</b>
Art.19	Personale
Art.20	CELVA
Art.21	Gestione finanziaria e contabile

<b>CAPO VI</b>	<b>DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE</b>
Art.22	Efficacia e pubblicità del regolamento

### **Art. 1 (Natura giuridica, composizione e sede)**

1. Il Consiglio Permanente degli Enti Locali, di seguito "CPEL", quale organismo di rappresentanza delle autonomie locali della Valle d'Aosta è composto dai Sindaci, dai Presidenti delle Comunità montane e dal Presidente del BIM in carica.
2. Il CPEL ha sede in Aosta.

### **Art. 2 (Organi)**

1. Sono organi del CPEL:
  - a) l'Assemblea;
  - b) il Presidente;
  - c) i due Vicepresidenti di cui uno vicario;
  - d) il Comitato esecutivo.

## CAPO I L'ASSEMBLEA

### **Art. 3 (Composizione)**

1. L'Assemblea è costituita da tutti i componenti del CPEL.
2. Il Presidente o i Vicepresidenti uscenti, quando siano nuovamente membri del CPEL, ovvero il membro anziano con riguardo all'età anagrafica, provvedono alla convocazione della prima seduta dell'Assemblea, che deve tenersi entro trenta giorni dalle elezioni generali comunali. Partecipano all'Assemblea i membri di diritto di cui all'art. 1, comma 1, con la possibilità, in caso di impedimento, di essere rappresentati dai rispettivi sostituti istituzionali.
3. Sino all'elezione del nuovo Presidente, l'Assemblea è presieduta dal Presidente o dai Vicepresidenti uscenti quando siano riconfermati membri del nuovo CPEL, ovvero dal consigliere anziano con riguardo all'età anagrafica.

### **Art. 4 (Competenze)**

1. L'Assemblea esercita le funzioni del CPEL, in particolare assumendo ogni iniziativa utile a favorire e incentivare la partecipazione attiva degli enti locali alla politica regionale e al processo di formazione delle decisioni che concernono le comunità locali.

## Art. 5 (Delega di funzioni al Comitato esecutivo)

1. L'Assemblea, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, delega al Comitato esecutivo funzioni e compiti propri secondo le modalità previste dal presente articolo.
2. L'Assemblea può, tra l'altro, delegare al Comitato esecutivo le funzioni in materia di pareri su proposte di provvedimenti amministrativi, di regolamenti e di testi concordati relativi ai contratti collettivi regionali per il personale del comparto unico, richiesti dall'Amministrazione regionale, fatto salvo quanto previsto dal comma 5.
3. Nei casi di particolare urgenza, quando in pendenza del periodo di rinnovo di cui all'art. 3, non sia possibile attendere la prima adunanza dell'Assemblea per l'espressione dei pareri richiesti dalla Regione, le funzioni in materia di pareri su progetti di legge e sugli atti di cui al comma 2 sono esercitate in via straordinaria dal Comitato esecutivo.
4. Dell'esercizio delle funzioni delegate al Comitato esecutivo, il Presidente riferisce all'Assemblea nella prima seduta successiva all'adozione dei relativi atti.
5. L'Assemblea non può delegare al Comitato esecutivo le proprie competenze in materia di:
  - a) legge finanziaria regionale e bilancio annuale e pluriennale della Regione;
  - b) atti di programmazione regionale che interessano gli enti locali;
  - c) provvedimenti di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge regionale assegna ai Comuni e agli altri enti locali;
  - d) pareri sui progetti di legge che interessano gli enti locali;
  - e) trasferimento agli enti locali di funzioni e servizi regionali e individuazione di funzioni comunali da esercitarsi obbligatoriamente in forma associata da parte delle Comunità montane.
6. La delega di funzioni e compiti propri al Comitato esecutivo può essere revocata in qualunque momento, in tutto o in parte, dall'Assemblea con propria deliberazione assunta con le modalità di cui al comma 1.
7. Tutti gli adempimenti precedenti alla revoca mantengono validità ed efficacia.

## CAPO II

### IL PRESIDENTE

#### Art. 6 (Elezione, funzioni, supplenza e surroga)

1. L'Assemblea, nella prima seduta successiva all'elezione di tutti i Presidenti delle Comunità montane e del Presidente del BIM e comunque non oltre novanta giorni dalle elezioni generali comunali, procede all'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, scelti a maggioranza dei componenti tra i propri membri.
2. Dal momento dell'elezione, l'Assemblea è presieduta dal Presidente eletto.
3. Il Presidente rappresenta il CPEL, convoca le sedute dell'Assemblea e presiede i lavori del Comitato esecutivo. Egli svolge le funzioni non espressamente riservate all'Assemblea o al Comitato esecutivo.
4. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vicepresidente vicario svolge funzioni di supplenza. Nel caso di assenza o impedimento temporaneo del Vicepresidente vicario, le funzioni di supplenza sono assunte dall'altro Vicepresidente.
5. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo del Sindaco, del Presidente di Comunità montana o del Presidente del BIM, eletto Presidente, o Vicepresidente, l'Assemblea procede all'elezione di un nuovo Presidente, o Vicepresidente, con le modalità di cui al comma 1.
6. Il Presidente e/o i Vicepresidenti possono essere revocati dall'Assemblea, convocata su iniziativa di almeno i due terzi dei componenti, con le modalità di cui al comma 1.

## CAPO III

### LE SEDUTE DELL'ASSEMBLEA

#### Art. 7 (Sede e svolgimento delle sedute)

1. Le sedute dell'Assemblea possono essere pubbliche e si tengono nella sede istituzionale, o in qualunque altro luogo del territorio della Valle d'Aosta indicato nella convocazione.
2. Oltre ai soggetti espressamente indicati dalla legge, alle sedute dell'Assemblea possono intervenire, su proposta del Presidente e senza diritto di voto, amministratori pubblici, funzionari, tecnici e ogni altra persona la cui presenza sia ritenuta utile all'espletamento dei compiti dell'Assemblea.
3. All'inizio di ogni seduta il Presidente nomina un Segretario verbalizzante che può essere scelto anche tra soggetti esterni al CPEL. Il verbale deve riportare, in sintesi, le decisioni assunte, con l'indicazione degli astenuti e

dei contrari. Le opinioni espresse dai membri sono verbalizzate solo dietro richiesta. I testi integrali dei pareri motivati, delle intese e delle proposte sono allegati al verbale, di cui sono parte integrante.

4. Il Presidente sottoscrive tutti gli atti dell'Assemblea.
5. L'accesso ai verbali dell'Assemblea è garantito a chiunque ne abbia interesse, dietro presentazione di formale e motivata richiesta.
6. Le decisioni assunte dall'Assemblea sono rese pubbliche, anche mediante diffusione sul sito web del CPEL.
7. I dati relativi alle partecipazioni all'Assemblea sono resi pubblici, anche mediante diffusione sul sito web del CPEL.

#### **Art. 8 (Convocazione e ordine del giorno)**

1. L'Assemblea, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, è convocata dal Presidente e si riunisce, almeno ogni semestre, secondo un calendario di lavori definito:
  - a) per gli adempimenti previsti dalla legislazione vigente;
  - b) ogni volta che ne faccia richiesta motivata, inoltrata al Presidente, almeno un quinto dei suoi membri;
  - c) su iniziativa del Presidente o del Comitato esecutivo.
2. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno della seduta, deve essere inoltrata all'ente di appartenenza del membro, anche per mezzo di telefax, posta elettronica, o qualunque altro strumento telematico, almeno cinque giorni prima della data di svolgimento della seduta.
3. Nei casi di particolare e motivata urgenza, i termini di cui al comma 2 sono ridotti a ventiquattro ore.
4. Le sedute convocate ai sensi della lettera b) del comma 1 debbono svolgersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di convocazione.
5. Alla convocazione deve essere allegato, anche solo mediante pubblicazione sul sito web del CPEL, ogni documento inerente l'ordine del giorno utile al proficuo svolgimento dei lavori dell'Assemblea.
6. Tutti i documenti allegati all'ordine del giorno sono comunque a disposizione dei membri dell'Assemblea nella sede del CPEL.
7. All'esame dell'Assemblea possono essere sottoposti argomenti non iscritti all'ordine del giorno, laddove motivatamente richiesto dal Comitato esecutivo per ragioni di particolare urgenza. In tal caso la trattazione dell'argomento deve essere autorizzata dall'Assemblea con la maggioranza dei suoi componenti.

## **Art. 9 (Validità delle sedute e delle votazioni)**

1. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente almeno un terzo dei suoi membri, come risultante dal registro delle presenze.
2. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve maggioranze diverse previste dal presente regolamento.
3. L'Assemblea è validamente costituita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti e le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti se relative a pareri su progetti di legge e atti amministrativi in materia di:
  - a) ordinamento degli enti locali;
  - b) misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali;
  - c) ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali;
  - d) modifiche dello Statuto speciale della Valle d'Aosta.
4. In caso di parità di voti, il voto espresso dal Presidente risulta essere decisivo per l'esito della votazione.
5. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 10, comma 3, gli astenuti concorrono a determinare il numero dei votanti, che coincide pertanto con quello dei presenti. Sono considerati astenuti i consiglieri che non esprimono alcun voto, né favorevole, né contrario.

## **Art. 10 (Modalità di voto)**

1. Le votazioni avvengono di norma a scrutinio palese.
2. Si ricorre allo scrutinio segreto quando l'Assemblea ritiene opportuno utilizzare tale modalità di voto.
3. I membri dell'Assemblea devono astenersi, allontanandosi dall'aula, dal prendere parte alla discussione e alla votazione, di deliberazioni riguardanti interessi propri, del loro coniuge, convivente o di loro parenti o affini sino al quarto grado.
4. Lo scrutinio segreto può essere richiesto da almeno un quinto dei presenti.
5. Il voto palese è espresso per alzata di mano. Il conteggio dei voti è effettuato dal Presidente coadiuvato dal segretario.
6. Il voto segreto è espresso su appositi moduli allo scopo predisposti che verranno distrutti al termine dello scrutinio. Allo scrutinio delle schede provvedono tre scrutatori designati dal Presidente. Nell'ipotesi di cui al comma 4, allo scrutinio delle schede provvedono due scrutatori designati dal Presidente e uno designato dai membri richiedenti lo scrutinio segreto.

### **Art. 11 (Decorrenza e durata del mandato dei membri dell'Assemblea)**

1. I membri dell'Assemblea entrano in carica a seguito della proclamazione a Sindaco o dell'elezione a Presidente di Comunità montana o del BIM e il loro mandato coincide con la legislatura dell'ente di appartenenza.

### **Art. 12 (Obbligo di partecipazione)**

1. I membri dell'Assemblea sono tenuti a partecipare a tutte le adunanze. Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, del Presidente di Comunità montana e del Presidente del BIM, le relative funzioni sono assunte dai rispettivi vice istituzionali.
2. Non è delegabile la presenza in Assemblea, né l'incarico di membro dell'Assemblea, né l'esercizio del voto.

### **Art. 13 (Rappresentanza e potere d'indirizzo)**

1. Ogni membro rappresenta in seno all'Assemblea l'ente di appartenenza.
2. Nel caso in cui un membro dell'Assemblea venga incaricato di rappresentare il CPEL, egli svolge le proprie funzioni quale portavoce dell'intera comunità valdostana, secondo il mandato ricevuto, indipendentemente dall'appartenenza politica e dalla comunità locale di provenienza.
3. I membri dell'Assemblea hanno diritto di iniziativa su ogni argomento di competenza della stessa. In occasione di dibattiti su specifici argomenti, possono essere presentate da ciascun membro risoluzioni dirette a manifestare orientamenti o definire indirizzi del CPEL.

### **Art. 14 (Indennità)**

1. Ai membri dell'Assemblea, al Presidente e ai Vicepresidenti non è dovuta alcuna indennità di carica.



## CAPO IV

### IL COMITATO ESECUTIVO

#### Art. 15 (Nomina)

1. L'Assemblea, all'inizio di ogni legislatura, successivamente all'elezione del Presidente e dei Vicepresidenti, nomina a maggioranza dei suoi componenti, su proposta del Presidente, con le modalità scelte dall'Assemblea stessa, un Comitato esecutivo composto da sei a undici membri, oltre il Presidente e i Vicepresidenti, che ne fanno parte di diritto.
2. In caso di cessazione dalla carica per qualunque motivo di uno dei membri del Comitato esecutivo, l'Assemblea provvede alla sostituzione con le modalità di cui al comma 1.
3. I componenti del Comitato esecutivo restano in carica fino alla prima seduta della nuova Assemblea.

#### Art. 16 (Attribuzioni del Comitato esecutivo)

1. Il Comitato esecutivo svolge le funzioni che gli sono delegate ai sensi dell'art. 5.
2. Nel caso di funzioni delegate dall'Assemblea, il Comitato esecutivo, può comunque rimettere sempre la questione alla competenza dell'Assemblea.
3. Il Comitato esecutivo provvede all'organizzazione interna del CPEL. Esso coadiuva il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni e si pronuncia su tutte le questioni che gli siano sottoposte dagli altri organi del CPEL.

#### Art. 17 (Periodicità e validità delle riunioni, validità delle votazioni)

1. Il Comitato esecutivo si riunisce di norma con cadenza settimanale e, comunque, ogni volta in cui se ne ravvisi la necessità.
2. Le riunioni del Comitato esecutivo devono essere convocate, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente almeno ventiquattro ore prima della data di adunanza, a mezzo telefax, posta elettronica o qualunque altro strumento telematico e devono essere indirizzate all'ente di appartenenza del membro.
3. Il Comitato esecutivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi membri.
4. Le decisioni del Comitato esecutivo sono adottate:
  - a) a maggioranza assoluta dei componenti nei casi in cui il Comitato esecutivo esercita funzioni delegate di cui all'art. 5;

- b) a maggioranza dei presenti in tutti gli altri casi.
- 5. Il Comitato esecutivo è presieduto dal Presidente del CPEL o, in caso di assenza, dal Vicepresidente vicario.
- 6. Le riunioni del Comitato esecutivo sono verbalizzate da un soggetto, anche esterno al CPEL, individuato dal Presidente. Il verbale deve riportare, in sintesi, le decisioni assunte, con l'indicazione degli astenuti e dei contrari. Le opinioni espresse dai membri sono verbalizzate solo dietro richiesta.

#### **Art. 18 (Indennità)**

- 1. Ai membri e al Presidente del Comitato esecutivo non è dovuta alcuna indennità.

### **CAPO V**

#### **LE RISORSE DEL CONSIGLIO PERMANENTE DEGLI ENTI LOCALI**

#### **Art. 19 (Personale)**

- 1. A seguito di assegnazione, di utilizzazione o di comando, il CPEL si avvale del personale che gli viene temporaneamente destinato dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come stabilito dall'art. 64, comma 1, della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta).
- 2. Il personale di cui al comma 1 presta il proprio servizio esclusivamente a favore del CPEL e, per tutta la durata dell'assegnazione, dell'utilizzazione o del comando, è assoggettato al potere organizzativo, direttivo, gerarchico e disciplinare del CPEL.
- 3. La spesa per il personale di cui al comma 1 è a carico del CPEL, che provvede a rimborsarla all'ente di appartenenza.

#### **Art. 20 (CELVA)**

- 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, il CPEL può avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni del Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta (CELVA).
- 2. I rapporti fra il CPEL e il CELVA sono disciplinati da apposita convenzione che ne stabilisce i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari nonché i reciproci obblighi e garanzie.

3. La convenzione di cui al comma 2 è approvata dall'Assemblea con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti.

#### **Art. 21 (Gestione finanziaria e contabile)**

1. Il CPEL provvede all'autonoma gestione delle entrate e delle uscite per il proprio funzionamento e per la realizzazione di ulteriori compiti affidati dalla legge sulla base di apposito regolamento di contabilità, adottato dall'Assemblea a maggioranza dei suoi componenti.

### **CAPO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

#### **Art. 22 (Efficacia e pubblicità del regolamento)**

1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.
2. Le modificazioni al presente regolamento sono adottate a maggioranza dei membri dell'Assemblea ed entrano immediatamente in vigore, salvo diversa statuizione.
3. Del presente regolamento e delle relative modificazioni viene data massima diffusione anche tramite pubblicazione sul sito web del CPEL.

**REGOLAMENTO  
DEL  
CONSIGLIO  
PERMANENTE  
DEGLI ENTI  
LOCALI  
  
CPEL**